fatto, ma è di un criterio legale, che non può essere trascurato o contradetto senza incorrersi in violazione di legge, a parte la deficienza di sentenza per omissione di motivi (art. 360, 361, 517 del codice procedura). Il giudice può ad ognuno di quegli elementi assegnare una cifra di stima, e ciò è nella facoltá del suo apprezzamento di fatto, ma non può, con altri criteri di estimazione, trascurare o contraddire quelli; e deve poi di ognuno di quegli elementi tener conto per informarsene nella decisione concreta di assegnazione della cifra di fatto (1).

Raccogliendo concettualmente gli elementi medesimi, si ha il primo:

a) nel successo ottenuto e negli sforzi e merito di coloro che hanno prestato soccorso. Il successo ottenuto non è soltanto l' utile risultato, di cui parla l' art. 2 della legge (anche art. 2 della Convenzione di Bruxelles), ma è l'utile risultato messo in rapporto con gli sforzi e col merito del soccorso. Giacchè, come utile risultato, sarebbe superfluo menzionarlo, in quanto che esso è inerente all' assistenza rimuneratoria. Non c'è luogo a compenso, se manca l'utile risultato. Esso, invece, è logicamente richiesto quando si tratta di determinare il compenso, in quanto bisogna valutarlo come successo, cioè in relazione a merito e sforzi (2).

⁽¹⁾ La Corte dei Reclami (Court of Claims) degli Stati Uniti nella sentenza 4 aprile 1927 decise che « nella determinazione dell'indennità di salvataggio i fatti particolari a ciascun caso contribuiscono alla fissazione dell'indennità » (American Maritime Cases 853). Non è, perciò, si capisce, escluso anche per noi che, oltre ai fatti attinenti ai criteri legali, possano essere rilevate altre circostanze particolari.

⁽²⁾ La stessa Corte Americana dei Reclami, nella sent. 7 aprile 1930 per una nave che nel prestare assistenza non può terminare la sua opera per un accidente sopravvenuto nella sua elica (nave Bardie),